



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA TRAPANI

Regolamentazione provvisoria delle attività nella Banchina di Riva e nel Molo Nord del Porto di Castellammare del Golfo

Il Capo del Circondario Marittimo di Trapani:

- VISTA la propria Ordinanza n.14/2017 (Regolamento del Porto di Castellammare del Golfo) emanata in data 29.03.2017, che disciplina la circolazione in ambito portuale e la destinazione delle banchine nel porto di Castellammare del Golfo;
- VISTO il Verbale di “Visita Finale e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo” del 13.07.2023 della Regione Siciliana;
- VISTO il D.D.G. n. 2821 in data 18.10.2023 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità relativo all’approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo inerente ai “Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo;
- VISTA la nota prot. n. 48951 in data 17 aprile 2024 con la quale il competente Ufficio del Genio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani ha trasmesso il Verbale di riconsegna delle aree demaniali e delle infrastrutture portuali site in Contrada Cerri del Comune di Castellammare del Golfo;
- VISTA la nota prot. n. 19141 in data 18.04.2024 del Comune di Castellammare del Golfo, inerente la richiesta di concessione di aree demaniali adiacenti la Banchina di Riva e di parte degli immobili ivi realizzati;
- VISTA la nota prot. n. 29887 del 13.06.2024 a mezzo della quale questa Autorità Marittima ha trasmesso al Dipartimento regionale dell’Ambiente STA di Trapani – U.O.B. 1 Demanio, Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia, Ufficio del Genio Civile Regionale di Trapani ed al Comune di Castellammare del Golfo, la bozza della presente ordinanza, al fine di far conoscere il proprio parere in merito;
- CONSIDERATO che, non essendo pervenuto nel termine indicato alcun parere relativo agli aspetti di competenza, il suddetto parere si intende favorevolmente acquisito;
- RITENUTO necessario, in conseguenza della consegna della nuova Banchina di Riva, dover disciplinare in via sperimentale l’uso degli spazi e delle banchine del Porto di Castellammare del Golfo al fine di garantire un più ordinato, razionale e sicuro

svolgimento di tutte le operazioni nonché salvaguardare l'incolumità di cose e persone;

VISTI gli artt. 16, 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo regolamento di Esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

Articolo 1

(Descrizione dei moli e delle banchine)

Banchina di Riva

La banchina di Riva, sita in C.da Cerri del Comune di Castellammare del Golfo, è costituita da un piazzale con forma trapezoidale (area contornata in giallo nella planimetria allegata). Sulla stessa insistono n.2 edifici destinati ad uffici ed alloggi di servizio dell'Autorità Marittima, n.1 edificio officina, n.1 locale destinato a servizi igienici; n.1 locale uffici con annesso magazzino, n.1 edificio adibito a locale tecnico destinato agli impianti trattamento acque, n.1 edificio destinato a locale serbatoio e sistema di pompaggio e pressurizzazione impianto idrico e antincendio, n.1 cabina elettrica.

Molo Nord (Diga Foranea)

Il Molo Nord (evidenziato in viola nella planimetria allegata) è radicato nel lato più a nord della Banchina di Riva e si estende per una lunghezza complessiva di circa 650 metri. In testa allo stesso è collocato il fanale verde (E.F. - 3183).

Articolo 2

(Norme di sicurezza generali per l'ormeggio)

Tutte le unità navali devono ormeggiarsi in modo tale da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.

L'ormeggio presso la banchina di Riva è consentito alle unità aventi un pescaggio inferiore a 5,00 metri. In considerazione delle possibili variazioni dell'altezza del fondale dell'imboccatura e del bacino portuale, in attesa della pubblicazione dei dati ufficiali sull'idrografia aggiornata, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi della effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter navigare in sicurezza all'interno del porto.

In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

L'ormeggio presso il Molo Nord è interdetto.

Articolo 3

(Lavori da effettuarsi a bordo delle unità in sosta in porto)

A bordo delle unità ormeggiate lungo le banchine operative non sono ammessi lavori, tranne piccoli interventi di ordinaria manutenzione che comunque:

- a) non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità;
- b) non comportino l'immobilizzo delle navi, anche per brevi periodi di tempo, che devono essere sempre pronte a muovere per esigenze di sicurezza portuale;
- c) non contrastino con la sicurezza delle operazioni portuali/commerciali in atto;

- d) non richiedano l'uso di fiamma, salvo quanto in precedenza disposto;
- e) é comunque vietata la pitturazione fuori bordo.

Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, sono sottoposti al rilascio di apposita autorizzazione/nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo 4

(unità adibite al trasporto passeggeri per escursioni turistiche)

Presso la Banchina di Riva, nel tratto della lunghezza di metri 35 circa che termina alla radice della rampa di alaggio, è riservato alla sosta delle unità adibite al trasporto passeggeri nonché alle relative operazioni di imbarco e sbarco delle persone.

I proprietari/armatori di unità che effettuano trasporto passeggeri per escursioni turistiche, dovranno predisporre adeguato personale con il compito di presenziare alle operazioni di imbarco/sbarco al fine di scongiurare ogni pericolo alla sicurezza dei passeggeri.

In occasione delle operazioni di cui sopra e nelle fasi immediatamente precedenti/successive, le società armatrici/proprietarie delle unità dovranno far presidiare l'area, tramite uno o più addetti, con il compito di impedire, anche a mezzo di transenne mobili o similari, che i passeggeri in attesa sostino a poca distanza dal ciglio banchina o che possano circolare liberamente nell'ambito del piazzale della Banchina di Riva che potrebbe essere interessata da altre operazioni portuali.

Si fa obbligo ai suddetti proprietari/armatori di provvedere, altresì, a:

- istruire i passeggeri in arrivo ed in partenza, circa le corrette modalità di ingresso/uscita dalla banchina provvedendo, qualora necessario, anche al posizionamento di transenne e/o apposita segnaletica monitoria.
- posizionare ogni utile segnaletica e cartellonistica mobile per indirizzare il traffico di veicoli e passeggeri destinati all'imbarco o all'uscita dalla banchina.
- impedire l'abbandono di rifiuti da parte dei passeggeri in attesa dell'imbarco provvedendo, qualora necessario, anche al posizionamento di appositi sistemi di raccolta.

Articolo 5

(Circolazione in ambito portuale)

L'ambito portuale costituito dalla Banchina di Riva e dal Molo Nord è da considerare Area portuale operativa, destinata alle operazioni portuali e pertanto non aperta alla libera circolazione veicolare e pedonale.

Allo stato attuale l'area è priva di barriere e/o dispositivi atti ad inibirne/limitarne l'accesso, pertanto chi vi accede lo fa a proprio rischio e pericolo, assumendosi la piena responsabilità per danni cagionati a persone e/o cose. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

L'Autorità Marittima è in ogni caso manlevata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone, cose e veicoli derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale.

L'accesso alla Banchina di Riva è consentito ai soli veicoli muniti del pass e/o del contrassegno mod.119 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art.15 lettere d) e g) dell'Ordinanza n.14/2017 del 29.03.2017 della Capitaneria di Porto di Trapani (Regolamento del Porto di Castellammare del Golfo), nonché ai soggetti preventivamente autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo.

È consentita la fermata sul lato banchina, ad una distanza non inferiore a mt. 1,5 dal ciglio della stessa, ai soli veicoli destinati ad operazioni commerciali (sbarco prodotti ittici, imbarco/sbarco attrezzature per la pesca/merci/passeggeri) per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni.

Il transito e la sosta lungo tutto il Molo Nord sono vietati.

Sono esentati dal rispetto del presente articolo i mezzi militari, di polizia e di soccorso (pubblici e privati) in servizio, nonché i veicoli e le persone autorizzate dal Comandante del porto per circostanze eccezionali, adottando le dovute precauzioni.

E' demandata al Comune di Castellammare del Golfo l'apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. La citata Amministrazione Comunale è, altresì, invitata a collocare appositi cartelli in prossimità degli accessi alla banchina riportanti, in più lingue, il seguente avviso:

"ATTENZIONE – IL PORTO E' ZONA DI PERICOLO POTENZIALE PER LA PRESENZA DI BANCHINE NON RECINTATE E CIGLI BANCHINA NON PROTETTI".

Articolo 6

(Ulteriori disposizioni sulla circolazione dei pedoni)

Ferme restando le norme contenute nella presente Ordinanza riguardante la circolazione in ambito portuale, è fatto divieto ai pedoni di:

- a) transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio;
- b) avvicinarsi in modo pericoloso ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
- c) abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano viabile di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi e tetrapodi di coronamento;
- d) transitare e fermarsi nel raggio di azione di gru ed altri mezzi meccanici in movimento avendo cura di tenersi ad una distanza non inferiore a metri 50 (cinquanta) dagli stessi.

Dai divieti di cui al precedente comma sono esclusi gli operatori legittimamente interessati allo svolgimento di operazioni marittime e/o portuali, per i quali, comunque, resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

(Operazioni di Alaggio e Varo)

Le operazioni di Alaggio e/o Varo con gru, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza n.14/2017 del 29.03.2017 della Capitaneria di Porto di Trapani (Regolamento del Porto di Castellammare del Golfo) potranno essere eseguite, in fascia oraria diurna e con condizioni meteorologiche favorevoli, esclusivamente nel tratto di Banchina di Riva ove insiste l'invasatura.

Le operazioni di alaggio e varo con l'ausilio di gru mobili, sono soggette al rilascio di Autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio Locale Marittimo, alle ditte iscritte nell'apposito Registro ex art. 68 Cod. Nav.

Le operazioni di alaggio e varo con l'ausilio di carrelli stradali, ad eccezione di quelle effettuate presso lo scivolo sito lungo la Via Don Leonardo Zangara, sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'Ufficio Locale Marittimo.

Articolo 8
(Disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni impartite con l'Ordinanza n. 14/2017 in data 29.03.2017 della Capitaneria di Porto di Trapani (Regolamento del Porto di Castellammare del Golfo) nonché dalle pertinenti leggi e regolamenti o altre norme speciali.

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito, sarà punita, a seconda della fattispecie, ai sensi degli artt. 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo, nonché sul sito web istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/trapani>, accessibile anche mediante l'utilizzo del seguente QR Code.



Trapani, li 02/07/2024

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Guglielmo CASSONE

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n°82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUGLIELMO CASSONE

In Data/On Date:

martedì 2 luglio 2024 09:38:11